

Le libertà individuali

Il punto

- Che significato aveva il termine libertà nel Medioevo?
- Chi erano gli uomini liberi al tempo della *Magna Charta Libertatum*?
- Che cosa significa oggi essere liberi?
- Quali documenti tutelano, nel nostro tempo, le libertà individuali?
- È giusto porre dei limiti alla libertà personale dei cittadini? In quali casi?

●● «Le libertà» nel Medioevo

Nel Medioevo il termine *libertà* era usato al plurale, «**le libertà**», e faceva riferimento a chi era libero, cioè immune, da determinati obblighi e doveri. La libertà, infatti, corrispondeva a un *privilegio*, parola la cui etimologia latina è fin troppo chiara: *privus* («singolo») e *lex* («legge»), «legge per il singolo». Era libero dunque chi godeva di un privilegio, perché sottoposto non alla legge comune, ma a una legge particolare.

●● Il significato della *Magna Charta*

Solo tenendo presente questa distinzione è possibile comprendere a fondo il significato della *Magna Charta Libertatum*, la «Grande Carta delle libertà» concessa dal re Giovanni Senzaterra nel 1215, e considerata nel corso dei secoli la base del parlamentarismo e il primo esempio di limitazione del dispotismo regio in difesa della libertà individuale.

In realtà la *Magna Charta* richiamava la libertà in quanto **privilegio di pochi**. La libertà medievale era infatti un possesso personale di alcuni uomini, un loro privilegio, che si contrapponeva a chi quel privilegio non lo possedeva e, più in generale, a chi si trovava in una totale condizione di non libertà.

Il patto sottoscritto nella *Magna Charta* tra il sovrano e la feudalità (baroni, vescovi, abati, conti, giudici, sceriffi, funzionari della foresta e intendenti) riguardava le antiche libertà di cui godevano i grandi feudatari e le città, ossia le concessioni che erano diventate consuetudini.

Questa lettura della *Magna Charta* trova conferma in un recente articolo scritto dallo storico Alessandro Barbero per un quotidiano nazionale, in occasione degli Ottocento anni della *Magna Charta*:

«Fra Cinque e Seicento eruditi e giuristi la trasformarono in un mito. La Magna Carta, sostennero, incarnava la libertà naturale di ogni inglese, che il dispotismo dei re

normanni aveva cercato di soffocare. Era una lettura del tutto antistorica: le garanzie concesse da Giovanni riguardavano gli uomini liberi, ma l'Inghilterra medievale era un paese dove il servaggio contadino era più diffuso che sul continente, per cui la stragrande maggioranza degli inglesi non era tutelata dalla Magna Carta».

(da Alessandro Barbero, *Magna Carta, qui cominciano le libertà*, www.lastampa.it, 26 aprile 2015)

●● Il principio dell'*Habeas Corpus*

Le libertà di cui parla la *Magna Charta*, dunque, avevano a che fare con il grado maggiore o minore di autonomia che alcuni ceti o città avevano rispetto al potere sovrano. Di certo non riguardavano l'allargamento o il potenziamento dei diritti individuali di tutti i cittadini, sebbene nella *Magna Charta* si facesse esplicito riferimento all'*Habeas Corpus*, antico principio del sistema giudiziario inglese che garantisce ai sudditi il diritto di difesa dagli abusi del potere e in particolare dall'essere incarcerati e privati della propria libertà personale senza un motivo valido.

Nella *Magna Charta* si legge:

«Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, spossessato della sua indipendenza, della sua libertà o libere usanze, messo fuori della legge, esiliato, molestato in nessuna maniera, e noi (il re) non metteremo né faremo mettere la mano su di lui, se non in virtù di un giudizio legale dei suoi pari (un giudice suo pari autorizzato a giudicarlo) e secondo la legge del paese».

Benché – come abbiamo visto – vada ridimensionato e contestualizzato, il valore di questa antica «carta delle libertà» è innegabile: essa rappresenta un punto fondante del costituzionalismo europeo e, soprattutto, dell'ordinamento giuridico e del liberalismo inglese. Basti pensare che in tempi recenti nel Regno Unito, di fronte al tentativo del governo di inasprire le leggi sull'incarcerazione al fine di combattere il terrorismo internazionale, molti giuristi ed esponenti politici hanno protestato, accusando l'esecutivo di voler abolire definitivamente la *Magna Charta*.

●● La libertà oggi

Nel mondo di oggi la libertà, intesa come la condizione di chi può agire senza alcun tipo di restrizione fisica e spirituale, è un diritto che – almeno in teoria – appartiene a tutti. Questo è il risultato delle grandi battaglie per i diritti condotte fin dal XVII secolo e che hanno trovato un primo e ampio riconoscimento nella Francia rivoluzionaria con la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789, che all'articolo IV afferma

«La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce agli altri: l'esercizio dei diritti naturali di cia-

scuno ha come limite solo quello che assicura agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti. Questi limite può essere determinato solo dalla legge».

Una simile – ma più ampia – concezione della libertà è stata poi accolta, nel corso del Novecento, dalla comunità internazionale che ha fatto propria la **Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo** emanata dall'ONU nel 1948, che all'articolo 3 afferma «Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona». Ed è stata accolta, in tempi diversi, dalle Carte costituzionali di tutti i Paesi democratici, Italia compresa.

●● Le libertà individuali nella Costituzione italiana

Nel nostro Paese la libertà individuale è sancita dalla Costituzione innanzitutto all'**articolo 13**, che recepisce il principio dell'*Habeas Corpus* provvedendo a tutelare i cittadini dal potere coercitivo dello Stato. Si afferma infatti che:

«La libertà individuale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto mo-

tivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge».

La Costituzione tuttavia concepisce la libertà in senso molto più ampio, riconoscendo ai cittadini una serie di diritti che ne tutelino non solo l'integrità fisica, ma anche quella spirituale e intellettuale. È garantita così l'invulnerabilità del domicilio (**art. 14**), la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (**art. 15**), la libertà di circolare liberamente nel territorio dello Stato e di espatriare (**art. 16**), la libertà di riunione pacifica e di associazione (**artt. 17 e 18**), di professare la propria fede religiosa (**art. 19**), il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero «con la parola, lo scritto o ogni altro mezzo di diffusione» (**art. 21**).

L'elenco di questi diritti, tuttavia, non assume il dovuto significato se non si riflette sul principio fondamentale su cui si basano e su cui si basa anche la convivenza civile nel nostro Paese: l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e alle istituzioni «senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», come stabilito all'articolo 3 della nostra Costituzione. Sono queste poche, ma dense righe a separarci dal lontano 1215.

IL DIBATTITO DELLE IDEE

Leggi il brano che proponiamo di seguito, poi organizza con i compagni di classe una discussione sul tema: è giusto limitare la libertà personale in casi di necessità?

Dividetevi in gruppi a seconda che sosteniate le ragioni del sì o le ragioni del no. Ciascun gruppo stilerà un elenco di argomentazioni a favore della propria tesi. Infine, confrontate il risultato dei lavori di gruppo attraverso una discussione in classe. Nel preparare il dibattito potete farvi guidare dalle attività proposte.

«Il tema dell'*Habeas Corpus* è diventato di estrema attualità dopo l'attacco terroristico alle Torri Gemelle di New York nel fatidico 11 settembre 2001. La legislazione emergenziale degli Usa a seguito di tale atto criminale (Patriot Act anno 2001, istituzione del dipartimento Homeland Security con poteri speciali) ha profondamente inciso sul diritto di chi era indicato quale combattente in teatro di guerra (Iraq, Afghanistan), o qualificato come presunto terrorista, di essere detenuto e processato a seguito di una formale incriminazione entro precisi termini di legge, determinando di contro il potere dell'amministrazione americana di mantenere lo stato di detenzione del prigioniero fino alla cessazione del conflitto e senza indicare una precisa imputazione sostenuta da prove cristallizzate portate innanzi ad un giudice terzo per il necessario processo penale».

(da *Diritto processuale penale*, ed. Simone)

- Attraverso il web cercate informazioni relativamente al Patriot Act del 2012 e all'istituzione del dipartimento Homeland Security; cercate di capire che cosa prevede il primo e quali conseguenze ha comportato l'istituzione del secondo.
- Cercate articoli pubblicati in rete sui principali quotidiani nazionali per farvi un'idea più precisa di quanto è accaduto negli Stati Uniti dopo l'11 settembre in merito alla tutela/violazione delle libertà individuali; cercate di capire se in altri Paesi, ad esempio in Europa, i governi hanno assunto iniziative simili a quelle americane.
- Riflettete sull'importanza che per voi hanno i diritti di libertà sanciti dalla nostra Costituzione (artt. 13-21) e provate a pensare a come cambierebbe la vostra vita se vi fossero negati tutti o solo in parte.